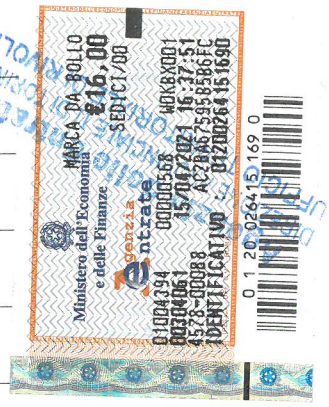


CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI:

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia originale, ed a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

COMMERCIO S.r.L., con sede in Vercelli (VC), in Via Duchessa Jolanda n. 26, P.IVA 02130390020 in persona del Rappresentante Legale Sig. Bisceglia Antonio, nato il 17 giugno 1946 a Laterina (AR), C.F. BSCNTN46H17E468V di seguito denominato parte "Comodante"

E

PARLIAMONE S.R.L., con sede in Beinasco (TO) Via Torino n. 26 C.F./P.IVA: 12444690015, nella persona del suo legale rappresentante, Dott.ssa Sara Zandarin, nata a Torino (TO) il 28 novembre 1975 residente a Beinasco (TO) in Via Danilo Dolci n. 2, C.F. ZNDSRA75S68L219K di seguito denominata "parte Comodataria"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Parte comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito alla parte comodataria che accetta parte dell'immobile ad uso ufficio, al fine di stabilirne la sede primaria dell'Organismo di

mediazione Parliamone s.r.l. La targa della società di mediazione verrà posta sull'ingresso di Via Duchessa Jolanda n. 26.

Immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vercelli (VC) al: Foglio 94, particella 845, sub 27, Via Fratelli Laviny, Piano: 2, categoria A/10, classe 3.

ART. 2 Il presente contratto è a titolo gratuito.

ART. 3 La durata del contratto è fissata in n° 2 (due) anni con decorrenza dal 16/04/2021 e scadenza al 15/04/2023. In assenza di disdetta da parte della parte comodataria o della parte comodante con preavviso di almeno n° 3 (tre) mesi, il contratto si rinnoverà automaticamente.

ART. 4 La parte comodataria dichiara di aver visionato il bene immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione. La parte comodataria si impegna a riconsegnare la cosa comodata nello stato in cui viene attualmente consegnata salvo il deperimento d'uso.

ART. 5 La parte comodataria e la parte comodante stabiliscono che non vi sono spese per la gestione dell'immobile.

ART. 6 La parte comodataria potrà servirsi del bene immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario la parte comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato.

ART. 7 La parte comodataria si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto della parte comodante. L'inosservanza del presente

patto determina ipso iure la risoluzione del contratto a danno e spese della parte comodataria.

ART. 8 Le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dei beni oggetto del presente contratto.

ART. 9 E' facoltà della parte comodante ispezionare l'immobile oggetto di questo contratto.

ART. 10 In caso di scioglimento della parte comodataria, la parte comodante rientra immediatamente in possesso del bene.

ART. 11 Tutte le spese del presente atto e accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico della parte comodataria.

ART. 12 Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 13 Foro competente è riconosciuto dalle parti il Tribunale di Torino, con preliminare esperimento di tentativo obbligatorio di mediazione presso Organismo con sede in Torino.

Beinasco, 16 aprile 2021

Il Comodante

Il Comodatario

Direzione Provinciale II di Torino - Ufficio Territoriale di Rivoli - Agenzia delle Entrate

Registrato a RIVOLI, il 21 APR. 2021
Al N. 818 serie 3
Esatti Euro 200,00 (DUECENTO/00)

Il funzionario
Lucia BASSO
Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO